N. R.G. 12436/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA

La Dott.ssa Gaia Di Bella, Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12436/2013 promossa da:

[redacted] e [redacted] , in proprio e n.q di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su [redacted] e [redacted] (C.F. [redacted] C.F. [redacted] n.q di erede di [redacted] 1I), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. [redacted]

ATTORI

contro

CASA DI CURA [redacted] , in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted]

CONVENUTO

E nei confronti

[redacted] SPA , in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. [redacted]

E di

[redacted] S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [redacted]

E di

DOTT. [redacted] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [redacted]

TERZI CHIAMATI

E di

[redacted] e [redacted] SPA in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt,

TERZI CHIAMATI contumaci

Avente ad oggetto: responsabilità medica – risarcimento danni

All'udienza del 9.10.2019 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione dell'ottobre 2013, gli attori in epigrafe hanno chiesto accertarsi che il decesso della loro congiunta sig. [redacted] era da porsi in relazione causale diretta con la carente e negligente assistenza post operatoria prestata alla paziente in esito all'intervento chirurgico di nefroureterectomia destra , con asportazione totale dell'uretere, nonché accertarsi la responsabilità della casa di cura convenuta e condannarsi la stessa al risarcimento di tutti i danni biologici, morali e ulteriori non patrimoniali patiti ; gli attori [redacted] e [redacted], deducendo che la loro madre sig.ra [redacted] aveva patito grande sofferenza psico – fisica per 23 giorni di ricovero dall'intervento, maturando il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 528.376,20, allegavano il proprio diritto iure hereditatis a percepire tale importo; [redacted] e [redacted], inoltre, allegavano il proprio diritto a percepire il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, quantificato in complessivi € 300.000,00 ciascuno; [redacted], genero della de cuius, riferendo che quest'ultima era convivente con la propria famiglia, allegava il proprio diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto in complessivi € 150.000,00; [redacted]a e [redacted], nipoti conviventi della de cuius, allegavano il proprio diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale in complessivi € 50.000,00 ciascuno; [redacted], sorella della de cuius allegava il proprio diritto al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in complessivi € 140.000,00.

[redacted] e [redacted] chiedevano, pertanto, condannarsi la convenuta al risarcimento del danno quantificato in complessivi € 566.078,10 ciascuno, di cui € 266.078,10 iure hereditatis ed il resto iure proprio; [redacted] chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento del danno quantificato in complessivi € 150.000,00; [redacted] e [redacted], chiedevano condannarsi la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 50.000,00 ciascuno e [redacted] chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento del danno in proprio favore, quantificato in complessivi € 140.000,00 con vittoria di spese e compensi.

Il Centro Clinico Diagnostico [redacted]", deducendo la correttezza del proprio operato e l'infondatezza della domanda e contestando specificamente la domanda risarcitoria avanzata dal genero e dalle nipoti della de cuius, chiedeva in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in giudizio [redacted] spa, [redacted] spa, [redacted] spa e [redacted] e chiedeva il rigetto di ogni domanda e, in subordine, ridotto l'importo risarcitorio richiesto dagli attori, dichiarare il proprio diritto ad essere manlevato dalle Compagnie assicurative convenute in giudizio, con vittoria di spese e compensi.

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

Si costituiva [redacted] spa (ex [redacted]), eccependo in via preliminare che gli attori avevano agito iure proprio e non iure hereditatis di [redacted] con relativo difetto di ius postulandi rispetto alle domande avanzate a titolo ereditario; deducendo di aver prestato coassicurazione per la sola quota del 20%, contestava la domanda attorea in punto di an e quantum e deduceva la correttezza dell'operato della Casa di cura convenuta, chiedendo dichiararsi la carenza di ius postulandi e la parziale carenza di legittimazione ad agire per le domande avanzate iure hereditatis, il rigetto di ogni domanda attorea ed in subordine la riduzione del quantum richiesto, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva [redacted] spa, nella qualità di delegataria nell'ambito del contratto di assicurazione stipulato dalla Casa di Cura anche con le società [redacted] spa, [redacted] spa e [redacted] spa, riconoscendo il diritto alla garanzia nei limiti e secondo le condizioni della polizza e precisando che, in caso di accertamento dell'obbligo di indennizzo, ciascuna società avrebbe concorso in proporzione alla quota sottoscritta, con esclusione della solidarietà; contestando poi la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum e deducendo la correttezza dell'operato dei sanitari della Casa di Cura, rilevava, in subordine, che tenuto a rispondere dell'evento era il dott. [redacted] libero professionista che aveva effettuato l'intervento chirurgico e chiedeva, pertanto, previo differimento dell'udienza al fine di convenire in giudizio quest'ultimo, il rigetto di ogni domanda e, in subordine dichiarare essa chiamata tenuta a concorrere al risarcimento in misura pari al 30%, condannando il dott [redacted] a rimborsare in proprio favore, quanto pagato in esecuzione della sentenza, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva [redacted] eccependo la nullità dell'atto di chiamata per assenza degli elementi di cui all'art. 163 comma terzo n. 4 cpc, non avendo la Compagnia Assicurativa indicato i fatti costitutivi della propria pretesa responsabilità; deducendo poi la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei propri confronti , con vittoria di spese e compensi.

[redacted] spa e [redacted] ritualmente citate non si costituivano e vanno dichiarate contumaci.

La controversia istruita documentalmente e per il tramite della CTU, all'udienza del 9.10.2019, sulle conclusioni come in atti precisate veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.

La domanda attorea è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà.

In via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis, essendo evidente dalla lettura dell'atto introduttivo che

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

essi hanno agito ed esplicitamente speso la qualità di eredi e stretti congiunti della sig.ra [redacted]

Procedendo al merito si osserva.

La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale; nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale, viene individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, che avviene al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere; il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura, sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari; con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di Legittimità ha così argomentato con sent. n. 589/1999: " … "l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale."; la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr Cass. SSUU sent. n. 577/2008: "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058)") ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria con l'entrata in vigore della L n. 24/2017 (cfr art 7 secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.), mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).

Ciò premesso, nel caso che occupa, la casa di cura convenuta risponde secondo i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo relativo regime probatorio sopra ricordato (Corte Cass. SSUU sent. n. 577/2008 " … l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12/12/2013 e Cass. n. 20547 del 30/09/2014 e Cass. n. 21177 del 20/10/2015)"; le sopravvenute discipline, di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi) e alla legge 8 marzo 2017 n. 24, invece, non si applicano retroattivamente a eventi risarcitori avvenuti antecedentemente.

Orbene, non essendo oggetto di contestazione ed essendo documentalmente dimostrato che la sig.ra [redacted] sia stata operata e sia poi deceduta presso la Casa di cura convenuta, occorre esaminare le domande attoree alla luce delle risultanze della CTU.

Occorre dunque esaminare gli esiti della CTU.

A seguito degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata, il CTU ha così argomentato e concluso: "… Viene riferito che la sig.ra [redacted], affetta da neoplasia renale destra e pertanto sottoposta ad intervento chirurgico presso la casa di cura [redacted] alla fine del quale la sig.ra [redacted] restava sempre in uno stato soporoso per cui veniva trasferita più volte in terapia intensiva. Viene precisato altresì che la stessa presentava perdite ematiche dalla bocca dal naso fino all'exitus. Rivisitando il quadro clinico presentato dalla sig.ra [redacted] nel suo decorso post-operatorio è assai facile ritrovarvi tutti quegli elementi già evidenziati nelle riportate note dottrinarie … Ci è infatti possibile rilevare come dopo l'intervento chirurgico di nefroureterectomia destra per neoplasia renale con estensione extraparenchimale (pT4) con metastatizzazione linfonodale (pN2) e ad alta aggressività (G3), l'iniziale decorso post-operatorio fu da ritenersi nei limiti con emodinamica stabile e soddisfacenti parametri di laboratorio ma solo fino al 17/07/09 (4° giorno post operatorio) allorché si ebbero turbe neuro-cognitive (paziente disorientata e agitata – modesto obnubilamento del sensorio) e cardiologiche (tachicardia ed ipertensione scarsamente sensibile alla terapia) oltre che turbe elettrolitiche con grave desaturazione. Un esame radiologico del torace (20/07/09) evidenziava prima una ipomobilità del diaframma ed un suo successivo e progressivo innalzamento destro (sede dell'intervento chirurgico). Nel contempo si aveva un calo dell'Hb. Trasferita in terapia intensiva si aveva un qualche miglioramento supportato da una adeguata terapia medica ma senza mai raggiungersi una vera stabilità. Sorprende come innanzi ad un quadro così importante e negativamente ingravescente ed assai probante per un evento emorragico (calo dell'Hb e innalzamento dell'emidiaframma destro), non venne effettuato nessun accertamento per imaging dell'addome. Neanche quando iniziarono a manifestarsi danni d'organo, quale una ingravescente iperazotemia (vuoi da danno renale vuoi da cause extrarenali come si ha nelle gravi insufficienze epatiche, negli stati settici) fino a valori di 226.20 (02/08/09). Frattanto compariva febbre fino a 39°C

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

(31/07/09) ed una ingravescente leucocitosi ed aumento dei lattati. Per quanto non sia stato fatto, si ripete, alcun accertamento strumentale dell'addome (TAC, Eco) ed in assenza di un dirimente rilievo autoptico, il quadro clinico deponeva in ogni caso con significativa chiarezza per uno spandimento emorragico in sede di intervento a sua volta complicatosi con una sovrapposta infezione. Complicanza questa lasciata al suo naturale divenire che fu causa di sepsi caratterizzato dal tipico quadro clinico (stato soporoso, difficoltà nel rispondere ai comandi semplici – emodinamica instabile, ipotensione arteriosa, diuresi contratta) e dai chiari riscontri di laboratorio (ipofibrinogenemia, calo dell'attività protrombinica, significativa trombocitopenia). Stato di shock così evoluto verso una MOFS ed una CID (sanguinamenti immotivato dalle fauci e nelle urine) e il derivatone exitus registrato alle ore 21:00 del 05/08/09. … nella condotta dei sanitari tutti che ebbero in cura la sig.ra [redacted] presso la casa di cura [redacted] sono si ravvisabili gravi profili di responsabilità per aver fatto passare misconosciuta una complicanza emorragica con sovrapposizione infettiva, causa di sepsi, ben evidenziabile da una attenta valutazione del quadro clinico in ingravescente peggioramento e con chiare stigmate laboratoristiche ed in assenza di un pur minimo accertamento strumentale per imaging (TAC ma anche un semplice esame ecografico) per verificare le condizioni intraddominali …" .

Le conclusioni raggiunte dal CTU sono del tutto condivise dal decidente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.

Ciò premesso e richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati in relazione al rapporto contrattuale qualificato insorto tra paziente e struttura, (contratto atipico di spedalità, impostazione da ultimo confermata anche da Cass. Civ. sent. n. 2060/2018), va ritenuta la fondatezza della prospettazione attorea e l'Azienda convenuta è chiamata a risarcire il danno derivato a causa del decesso .

Va invece escluso che il dott. [redacted] convenuto in giudizio da [redacted] [redacted] spa, sia tenuto a rispondere del decesso della sig.ra [redacted] sul punto, premesso che la stessa Compagnia Assicurativa, non ha più coltivato la domanda avanzata nei confronti del sanitario, né alcuna specifica domanda è stata mai avanzata dagli attori, va rilevato che sebbene il CTU abbia condivisibilmente affermato in astratto che gli operatori sono tenuti a monitorare anche il decorso post operatorio, nessuna specifica omissione è stata attribuita al dott. [redacted], né è dato sapere se allo stesso sia stata affidata anche la successiva degenza della de cuius, essendosi peraltro riconosciuto dal CTU (e dai medesimi attori), la correttezza e la riuscita dell'intervento chirurgico .

Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie, si osserva.

Quanto al danno biologico e morale patito dalla sig. [redacted] nell'intervallo di tempo tra l'insorgenza della complicanza e la data della morte, il cui risarcimento viene richiesto iure hereditatis dagli attori, valga anzitutto richiamare i principi consolidati affermati dalla Corte di Legittimità, da ultimo con

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

sentenza n. 28989/2019 : " … in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 - 01). Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida" (Sez. 3 -, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01). In ogni caso, rimane esclusa l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita; e tale esclusione non vale a contraddire il riconoscimento del "diritto alla vita" di cui all'art. 2 CEDU, atteso che tale norma (pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene-vita) non detta specifiche prescrizioni sull'ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, nè, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita - conseguenza e non sull'evento lesivo in sè considerato (Sez. L, Sentenza n. 14940 del 20/07/2016, Rv. 640733 - 01)."; valga poi rilevare come, la tecnica risarcitoria in materia di danno biologico da morte iure hereditatis, consista nel riconoscimento di una somma rapportata non già alla vita media futura della vittima, ma alla vita effettivamente vissuta utilizzando all'uopo il parametro tabellare della liquidazione a punti per ogni giorno di invalidità assoluta con opportuno correttivo di congrua personalizzazione; l'ammontare sarà commisurato all'inabilità temporanea, ma la liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare la stessa alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

è massimo nella sua entità ed intensità, essendo la lesione alla salute così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (Cass. 9959/2006 nonché 15491/2014 secondo cui "in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis da commisurare solo all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte"); in ordine al danno morale terminale, come già rilevato, occorre invece che prima di morire e per apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato sia rimasto lucido e cosciente (Cass. 2564/2012: " … la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni").

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, è stato accertato dal CTU che la sig.ra [redacted] è stata sempre in stato soporoso e trasferita più volte in terapia intensiva; non vi sono elementi, pertanto, null'altro essendo stato allegato e provato dagli attori, che essa abbia percepito l'imminenza della fine, si che non può ritenersi acquisito il diritto al danno morale terminale; va riconosciuto, invece, il danno biologico terminale, tenuto conto della lesione alla salute patita dalla de cuius, che per 23 giorni dal ricovero al decesso non ha più ripreso piena conoscenza; tale danno , che spetta ai figli [redacted] e [redacted] iure hereditatis, può essere liquidato solo con riferimento alla inabilità temporanea assoluta, nella misura massima, tenuto conto dello stato molto grave provocato fin da subito dalla complicanza.

Per liquidare il risarcimento per 23 giorni di inabilità temporanea assoluta nella misura massima (tale è l'indicazione dei giorni di inabilità temporanea offerta dagli attori), ci si può avvalere delle tabelle elaborate in proposito dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, riconoscendo € 2254,00 in valori attuali, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza sulla somma devalutata alla data della morte e rivalutata annualmente secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza. Tale risarcimento spetta agli attori [redacted] e [redacted] iure hereditatis.

Procedendo alla valutazione delle domande iure proprio si osserva.

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

Vanno respinte le domande risarcitorie avanzate dal genero [redacted] e dalle nipoti della de cuius [redacted] e [redacted], essi, infatti, non possono vantare alcun diritto al risarcimento, non essendo stata allegata, né provata la preesistenza di uno specifico, concreto e peculiare rapporto con la de cuius, che non può presumersi per il solo fatto della convivenza all'interno dello steso nucleo familiare; sul punto occorre anzitutto rilevare che nulla è stato allegato e precisato circa la durata di tale convivenza, circa le caratteristiche del personale rapporto tra tali attori e la de cuius, circa l'eventuale reciproco apporto di arricchimento e/o affetto; nulla essi hanno riferito , né tantomeno provato, circa il particolare legame con [redacted], ovvero circa le abitudini, le aspirazioni ed i progetti che il decesso della stessa abbia irrimediabilmente mutato, con conseguente sofferenza e perdita emotivamente rilevante; né può darsi rilievo all'affetto che genericamente può intercorrere anche tra coloro che non siano legati da vincoli di sangue e/o coniugio, non potendosi ritenere giuridicamente rilevante ogni e qualsiasi rapporto personale laddove non venga allegata e fornita la prova della profondità e importanza dello stesso; a nulla poteva in tal senso valere la prova testimoniale richiesta, i cui capitolati istruttori, peraltro, inducono a ritenere che la de cuius non abbia sempre convissuto con gli attori (e ciò, anche ove dovesse ritenersi che il requisito della convivenza sia di per sé solo scriminante nel senso di ritenere sempre risarcibile il danno richiesto); ed infatti si legge nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc che gli attori hanno richiesto ammettersi la prova sui seguenti articolati : " 2. Vero che il sig. [redacted], genero della sig.ra [redacted] frequentava regolarmente la suocera, intrattenendo con la stessa normali rapporti affettivi" 3. Vero che le nipoti della sig.ra [redacted], [redacted] e [redacted] frequentavano regolarmente la nonna, intrattenendo con la stessa normali rapporti affettivi; 4. Vero che i sig.ri [redacted] S[redacted] [redacted] e le figlie di questi coabitavano da diversi anni con la sig.ra [redacted] nell'abitazione sita in [redacted]"; in assenza di elementi di prova in ordine alle caratteristiche del rapporto con la de cuius, pertanto, non si ritiene meritevole di tutela il diritto al risarcimento del danno lamentato da [redacted], [redacted] e [redacted], la convivenza, infatti, può costituire solo uno degli elementi e indici probatori per ritenere esistente un rapporto affettivo, ma non è di per sé sola sufficiente laddove la domanda non sia proposta dai prossimi congiunti (cfr Cass. Civ. sent. n. 7743/2020 secondo cui : " la Corte intende dare continuità al recente orientamento (Cass. Sez. 3 n. 21230 del 20/10/2016) secondo cui "in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 29332 del 07/12/2017; e nello stesso senso Cass. Civ. sent. n. 5452/2020: " … La Corte d'appello ha correttamente richiamato l'insegnamento di questa Corte secondo cui il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorchè colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perchè, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonchè la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno (sentenza 16 marzo 2012, n. 4253). Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della convivenza (sentenza 20 ottobre 2016, n. 21230); ma comunque, l'insegnamento di questa Corte è nel senso che, rispetto ai nipoti, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli; v. la sentenza 14 giugno 2016, n. 12146, e l'ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3767).

Quanto alla domanda formulata da [redacted], sorella della de cuius si osserva.

Quest'ultima è deceduta nel corso del giudizio e la domanda è stata coltivata dalla di lei figlia ed erede [redacted], essa ha senz'altro diritto al risarcimento da lesione del rapporto parentale, dovendosi ritenere giuridicamente rilevante il rapporto affettivo esistente fra due sorelle e tuttavia, occorre altresì evidenziare che [redacted] è sopravvissuta 6 anni alla sorella, si che ai fini della liquidazione di tale danno da lesione del rapporto parentale, occorre tener conto della limitata durata temporale della privazione da essa patita; tenendo conto delle tabelle 2018 del Tribunale di Milano, appare congruo quantificare il risarcimento in complessivi € 30.000,00 : tale importo è comprensivo di tutte le componenti biologiche, morali ed esistenziali e la somma è liquidata in valori attuali, cui occorre aggiungere gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione alla data della

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

sentenza sulla somma devalutata alla data della morte e rivalutata annualmente secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza.

Quanto alle domande proposte dai figli della de cuius , [redacted] e [redacted], tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano, va liquidato un risarcimento per la perdita del rapporto, pari all'importo di € 190.000,00 : tale importo è comprensivo di tutte le componenti biologiche, morali ed esistenziali e la somma è liquidata in valori attuali, cui occorre aggiungere gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza sulla somma devalutata alla data della morte e rivalutata annualmente secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza.

La Casa di Cura convenuta, ha diritto ad essere manlevata dalle Compagnie Assicurative convenute in giudizio, ciascuna per la quota di propria competenza e nei limiti della franchigia di polizza

Essa in uno alla memoria di costituzione, ha depositato copia della polizza di assicurazione – la cui esistenza, validità ed efficacia non è mai stata comunque contestata dalle parti chiamate – nonché copia delle racc.te con cui è stato denunziato il sinistro nei termini contrattuali; ciascuna delle Compagnie Assicurative citate in giudizio, pertanto, è tenuta a manlevare la Casa di Cura convenuta secondo la ripartizione in percentuale contrattualmente concordata e nei limiti del massimale di polizza convenuto.

La casa di cura va condannata a rifondere le spese di lite nei confronti degli attori [redacted], C[redacted] e [redacted], liquidate, per i primi due, tenendo conto di quanto previsto dal penultimo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 e per la terza in ragione di quanto previsto dal III scaglione della medesima tabella ; [redacted] e [redacted], vanno condannati a rifondere le spese di lite in favore della Casa di cura convenuta, liquidate tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella cit. ; [redacted] spa, è tenuta a rifondere le spese di lite in favore di [redacted], liquidate tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella citata; entrambe le Compagnie Assicurative sono tenute a rifondere le spese di lite della chiamata in giudizio in favore della Casa di Cura.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:

- In accoglimento della domanda attorea, condanna il Centro Clinico Diagnostico [redacted] al pagamento in favore di [redacted] e di [redacted], quali eredi di [redacted] creditori ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria e nei limiti di essa, del complessivo importo di € 2254,00 in valori attuali, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza sulla somma devalutata alla data della morte e rivalutata

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;

- Condanna il Centro Clinico Diagnostico [redacted] al pagamento in favore di [redacted] e di [redacted] dell'importo di € 190.000,00 ciascuno, in valori attuali, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza sulla somma devalutata alla data della notifica della morte di [redacted] e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna Centro Clinico Diagnostico [redacted] al pagamento in favore di [redacted] dell'importo di € 30.000,00, in valori attuali, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza sulla somma devalutata alla data della morte di [redacted] e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- accoglie la domanda di garanzia avanzata da Centro Clinico Diagnostico [redacted] e condanna le società assicuratrici chiamate in causa, ciascuna per la propria quota del contratto di coassicurazione, a tenere indenne il Centro Clinico convenuto delle somme che concretamente questo sarà tenuto a pagare agli attori in esecuzione di questa sentenza, per capitale, interessi e rivalutazione, in eccedenza rispetto alla franchigia contrattualmente prevista;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna il Centro Clinico Diagnostico [redacted]", al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted] e [redacted], liquidate in complessivi € 13.430,00 per compensi ciascuno ed € 1000,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Condanna il Centro Clinico Diagnostico [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted], liquidate in complessivi € 4835,00 per compensi ciascuno ed € 400,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Condanna [redacted], [redacted] e [redacted], in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Centro Clinico Diagnostico [redacted] liquidate in complessivi € 4835,00 per compensi , oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 37380532 8a6bb68d0e7c4caf561b77d1

- Condanna [redacted] spa, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted], liquidate in complessivi € 4835,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Condanna le compagnie assicurative costituite al pagamento delle spese di lite in favore di Centro Clinico Diagnostico [redacted] liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge.

Così deciso in Catania, il 16.4.2020

IL GIUDICE
Dott.sa Gaia Di Bella

Firmato Da: DI BELLA GAIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 373805328a6bb68d0e7c4caf561b77d1